



## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE

Prot. N. 227 / 2020/ int.

**OGGETTO: Criteri per la disciplina transitoria della nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Procura Generale della Repubblica di Trieste per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016**

### Il Procuratore Generale della Repubblica

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

Richiamato l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Visto l'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 che prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dove possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che ANAC dovrà definire con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, con previsione che *"fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12"*;

Viste anche le Linee Guida ANAC n. 5, concernenti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Visto l'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il quale precisa che, "fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

Viste da ultimo le disposizioni di cui all'allegato all'art. 1 comma 1 lett. c) della legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019, di conversione con modifiche del d.l. n. 32 del 18 aprile 2019, dove si stabilisce che "fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- omissis

c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

Richiamato l'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, che risulta così attualmente modificato, il quale dispone che i commissari siano così scelti:

- 3. (p.1) **I commissari sono** [scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. (p.2) Essi sono] **individuati dalle stazioni appaltanti** [mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. (p.3) Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.] (p.4) **La stazione appaltante può**, [in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità,] **nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante**, [nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.] (p.5) [Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. (p.6) In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.] [1]
- [1] comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019.

Considerata pertanto la necessità di approvare con valenza transitoria, **fino alla data del 31.12.2020**, le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
  - di non particolare complessità effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione;
- come da **Allegato A)** al presente atto di cui diventa parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **Delibera**

1. di approvare la disciplina a valenza transitoria delle regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici, come da **Allegato A)**.
2. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore dalla data del presente atto e sarà applicabile sino al 31.12.2020, ossia fino al termine della sospensione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 77, così come previsto dall'art. 1 del d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019
3. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale di questa Procura Generale della Repubblica [www.procuragenerale.trieste.it](http://www.procuragenerale.trieste.it)

**CRITERI A VALENZA TRANSITORIA PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO BANDITE DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO – ART. 216, COMMA 12, D.LGS. 18.4.2016, N. 50**

**Articolo 1 – Campo di applicazione**

I presenti criteri generali si applicano alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- di non particolare complessità, effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione.

**Articolo 2 – Validità temporale**

I presenti criteri si applicano in via transitoria, dalla data del provvedimento di approvazione degli stessi e hanno efficacia **fino al 31.12.2020**, ossia fino alla scadenza del termine di sospensione delle disposizioni previste dall'art. 77 c. 3 del D.Lgs. 50/16, come previsto dall'art. 1 del d.l. 32/2019, successivamente convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019 (sospensione dell'operatività dell'Albo dei componenti della commissioni aggiudicatrici).

**Articolo 3 – Nomina della Commissione**

L'atto di nomina formale della Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza del Procuratore Generale della Repubblica, in qualità di titolare della stazione appaltante Procura Generale della Repubblica di Trieste, su richiesta del RUP, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", paragrafo 8.1, lettera d).

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente e di segretario verbalizzante e viene pubblicato sul sito internet istituzione di questa Procura Generale.

**Articolo 4 – Composizione della Commissione**

La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

La Commissione, in al combinato disposto dell'art. 77 c. 3 D.Lgs. 50/16, attualmente vigente, e dell'art. 216 comma 12, del D.Lgs. 50/2016, fino all'adozione e applicazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/16, può essere costituita integralmente da personale dipendente interno della Procura Generale della Repubblica di Trieste ovvero può essere costituita da uno o più membri esterni appartenenti al personale dipendente di altri uffici giudiziari, previa autorizzazione dei rispettivi capi ufficio o dirigenti.

Ad uno dei componenti la Commissione vengono anche assegnate le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti sono così individuati:

- a) il presidente: tra i magistrati o il personale dirigente;
- b) i commissari diversi dal presidente e il segretario verbalizzante: tra i magistrati, il personale dirigente o tra quello appartenente alla III Area.

### **Articolo 5 – Selezione e requisiti dei componenti**

I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, per la qualifica ricoperta o per le competenze già note a questa Procura Generale, quale organo di vertice distrettuale degli uffici requirenti del distretto e competente in materia di sicurezza interna delle strutture del distretto in cui si svolge attività giudiziaria, e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo.

I componenti della Commissione giudicatrice sono selezionati dal Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, competente anche alla stipula del relativo contratto di affidamento, nel rispetto ove possibile del principio di rotazione almeno di due componenti su tre o di tre su cinque e compatibilmente con la presenza in servizio di personale con qualifica idonea.

Per l'assunzione dell'incarico è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, prima della costituzione formale della Commissione.

### **Articolo 6 – Ambito di attività della Commissione**

La prima fase delle operazioni di gara, relativa all'apertura e successiva verifica della documentazione amministrativa (Buste A), è gestita dal RUP. La prima fase della procedura si esplica come segue:

- -in seduta pubblica: per la verifica della completezza della documentazione amministrativa pervenuta;
- -in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo procedimento (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice ha la competenza per le successive fasi di gara, relative all'esame e alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Essa svolge la propria attività come segue:

- in seduta pubblica: per la verifica del contenuto e completezza della documentazione tecnica pervenuta (Buste B);
- in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo procedimento sino all'ammissione (o esclusione) delle offerte alla fase successiva, con assegnazione discrezionale del punteggio tecnico;
- in seduta pubblica: per l'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte economiche e per la verifica della loro regolarità formale;
- in una o più sedute riservate: per le eventuali valutazioni sulla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Ai componenti delle Commissioni giudicatrici appartenenti al personale dipendente degli uffici giudiziari non spetta alcun compenso aggiuntivo.

### **Articolo 7 - Forme di pubblicità**

Al fine di garantire la trasparenza la composizione della Commissione giudicatrice a norma dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/16 è pubblicata e sul sito della Procura Generale della Repubblica di Trieste [www.procuragenerale.trieste.it](http://www.procuragenerale.trieste.it).

Di ogni seduta di gara, pubblica o riservata, viene redatto apposito Verbale, che sarà pubblicato sul sito di questa Procura Generale della Repubblica.

Trieste,      **22 GIU. 2020**

Il Procuratore Generale della Repubblica  
Dario Grohmann

